



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SETTORE 1 - COMMERCIO ED ARTIGIANATO, FIERE E MERCATI – CCIAA**

Assunto il 24/03/2025

Numero Registro Dipartimento 112

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4177 DEL 24/03/2025

Oggetto: D.G.R. n. 580/2017 e D.G.R. n. 639/2024. Fondo per lo sviluppo e la competitività delle imprese artigiane - Regolamento attuativo per la concessione di incentivi a sostegno e per lo sviluppo dell'artigianato calabrese – 2024/2026 - Modalità operative per la concessione di contributi per le operazioni di credito artigiano agevolato - Approvazione Regolamento Attuativo e riapertura piattaforma informatica di ricezione delle richieste di contributo.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

la Legge Regionale 13.05.1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;

la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e successive modificazioni ed integrazioni”;

il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione” come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000;

la D.G.R. n. 703 del 28.12.2022 recante ad oggetto Avviso di selezione ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. n. 165/2021 per il Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico ed Attrattori culturali” della Giunta della Regione Calabria;

il D.P.G.R. n. 139 del 29.12.2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Sviluppo Economico e Attrattori Culturali” al dr. Paolo Praticò;

la D.G.R. n. 572 del 24.10.2024 recante all’oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;

il D.D.G. n. 15271 del 29.10.2024 recante conferimento incarico di Dirigente reggente del Settore 1 “Commercio ed Artigianato, Fiere e Mercati - CCIAA” del Dipartimento Sviluppo Economico. ing. Maurizio Iorfida”;

il D.D.G. n. 15740 dell’11.11.2024, recante: “D.G.R. n. 572 del 24.10.2024. Approvazione della nuova struttura organizzativa (micro-organizzazione) del Dipartimento Sviluppo Economico”;

la nota prot. n. 385363/2020 con la quale la dr.ssa Jeannine Mannarino stata individuata quale Responsabile del Procedimento afferente il “Fondo per lo sviluppo e la competitività delle imprese artigiane”; la D.G.R. n. 29 del 06.02.2024 di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026.

la D.G.R. n. 444 del 12.08.2024 - Modifica ed integrazione D.G.R. n. 29 del 06.02.2024;

la D.G.R. n. 571 del 24.10.2024 avente ad oggetto “D.G.R. n. 29/2024 (Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026) e D.G.R. n. 444/2024 - Modifica ed integrazione”.

la Legge regionale 8 febbraio 2018, n. 5, recante “Norme in materia di artigianato”;

PREMESSO CHE:

con Deliberazione n. 580 del 23.11.2017 la Giunta regionale ha approvato il “Documento per il sostegno e lo sviluppo dell’artigianato calabrese” demandando al Dipartimento “Sviluppo economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” l’attuazione dell’atto di indirizzo e, tra l’altro, di:

- istituire il Fondo per il sostegno e lo sviluppo dell’artigianato calabrese con la finalità di dare sostegno agli investimenti ed al capitale circolante della microimpresa e dell’impresa artigiana attraverso un sistema di incentivi mirati;
- procedere, sentite le Associazioni regionali artigiane, a meglio definire, da un punto di vista tecnico, gli interventi da attuare a favore delle imprese artigiane e predisporre i regolamenti attuativi degli strumenti finanziari;
- definire una procedura valutativa a sportello mediante apposito sportello telematico;

da ultimo, con Deliberazione n. 83 del 04/03/2024 la Giunta regionale ha, tra l’altro, preso atto dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria sottoscritto in data 16/02/2024 che, all’Allegato A1 - *Programma di interventi e le linee di azione con cronoprogramma procedurale*, contiene il Programma di intervento 220D5868, 03.01 Industria e Servizi “Fondo per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell’Artigianato Calabrese” di importo pari a 10.000.000,00 €;

le risorse di tale Programma di intervento incrementano il “Fondo per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell’Artigianato Calabrese” già finanziato a valere su risorse dell’Asse 3 competitività dei sistemi produttivi (OT3) Obiettivo Specifico 3.3 Consolidamento, Modernizzazione e Diversificazione dei Sistemi Produttivi Territoriali - Azione 3.3.1 - Piano di Azione e Coesione (PAC) Calabria 2014/2020;

~ con la Deliberazione n. 639 del 25/11/2024 la Giunta regionale ha provveduto a iscrivere in Bilancio le risorse di cui all'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria sottoscritto in data 16/02/2024, assommanti, per come sopra rappresentato, a 10.000.000 €;

~ con Decreto Dirigenziale n. 18682 del 17/12/2024, tra l'altro:

- sono state impegnate le risorse di cui al punto precedente per le annualità 2024, 2025 e 2026, come da D.G.R. n. 639/2024, distinte tra risorse per contributi e risorse per la gestione del Fondo;
- è stato precisato che, nelle more dell'aggiornamento del Regolamento attuativo, per come convenuto in sede di confronto con le associazioni di categoria, in data 23/09/2024, la gestione del Fondo sarebbe stata effettuata in accordo con il "Regolamento attuativo per la concessione di incentivi a sostegno e per lo sviluppo dell'artigianato calabrese - 2021/2022 - Modalità operative per la concessione di contributi per le operazioni di credito artigiano agevolato" approvato giusta DDS n. 13644/2021, fino al 31/12/2024;
- è stata disposta la revisione/l'aggiornamento del "Regolamento attuativo per la concessione di incentivi a sostegno e per lo sviluppo dell'artigianato calabrese - 2021/2022 - Modalità operative per la concessione di contributi per le operazioni di credito artigiano agevolato",
- è stata disposta, nelle more dell'aggiornamento del Regolamento attuativo, la chiusura della piattaforma informatica di ricezione delle richieste di contributo il 31/12/2024;
- è stata disposta la riapertura della piattaforma informatica di ricezione delle richieste di contributo a seguito di adozione della revisione del "Regolamento attuativo per la concessione di incentivi a sostegno e per lo sviluppo dell'artigianato calabrese - Modalità operative per la concessione di contributi per le operazioni di credito artigiano agevolato";
- è stato confermato l'affidamento dei servizi di assistenza tecnica necessari per la gestione complessiva del Fondo a Fincalabra S.p.A., Società in house della Regione Calabria;

~ **CONSIDERATO CHE:**

~ il Regolamento approvato giusta Decreto n. 13644 del 23/12/2021, prevede, al paragrafo 4.1 "Indicazioni generali sulla procedura", che:

- *"Il contributo viene concesso con Decreto del Dipartimento competente nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione, ovvero a completamento delle verifiche propedeutiche alla concessione (Verifica della Regolarità Contributiva, Comunicazione Antimafia)";*
- *"Il contributo sarà erogato dal Soggetto Gestore entro 15 giorni dall'avvenuta notifica del Decreto di autorizzazione all'erogazione approvato dalla Regione [...] ovvero a completamento delle verifiche propedeutiche all'erogazione (oltre alla Verifica art. 48 bis del D.P.R. 602/73 ove previsto, Verifica della Regolarità Contributiva e Comunicazione Antimafia qualora decaduti di validità)";*

~ i contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo sono di importo inferiore a 150.000 €;

~ l'articolo 67 "Effetti delle misure di prevenzione" del D.Lgs. n. 159/2011 prevede che *"Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: [...] g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici [...], per lo svolgimento di attività imprenditoriali";*

~ l'articolo 83 "Ambito di applicazione della documentazione antimafia" del D.Lgs. n. 159/2011 prevede:

- al comma 1, che *"Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici [...] devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 [...] prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67";*
- al comma 3, che *"La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta: [...] e) per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro";*

~ l'articolo 84 "Definizioni" del D.Lgs. n. 159/2011 specifica, al comma 1, che *"La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia";*

~ l'articolo 88 "Termini per il rilascio della comunicazione antimafia" del D.Lgs. n. 159/2011 prevede:

- al comma 1, che "Il rilascio della comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della ((banca dati nazionale unica))";
- al comma 4-bis. che "Decorso il termine di cui al comma 4" (trenta giorni) "i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2" (Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici) "procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva";

ATTESO CHE:

~ per quanto riportato in narrativa, la verifica di che trattasi (Comunicazione antimafia) non è dovuta per le erogazioni del "Fondo per lo sviluppo e la competitività delle imprese artigiane", di importo inferiore a 150.000 €;

~ l'effettuazione della verifica (Comunicazione antimafia), come previsto dal Regolamento attualmente vigente, incide in maniera significativa sui tempi dell'istruttoria propedeutica all'erogazione, in quanto, nella maggior parte dei casi, il sistema della banca dati nazionale unica non restituisce l'esito dell'interrogazione entro i termini previsti dall'articolo 88, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011 e, quindi, tale circostanza determina un rallentamento procedurale non coerente con l'attuale quadro normativo, che esclude l'obbligo della verifica per le erogazioni di importo inferiore a 150.000 €;

DATO ATTO che è stata assicurata adeguata informazione alle associazioni di categoria delle imprese artigiane;

RITENUTO, per quanto sopra:

~ di dover modificare il "Regolamento attuativo per la concessione di incentivi a sostegno e per lo sviluppo dell'artigianato calabrese - 2021/2022 - Modalità operative per la concessione di contributi per le operazioni di credito artigiano agevolato" approvato con Decreto n. 13644 del 23/12/2021:

- nelle parti, citate in narrativa, in cui si subordina l'erogazione dei contributi all'effettuazione della verifica (Comunicazione) Antimafia;
- nella parte che reca il riferimento alle risorse utilizzate, giusta paragrafo 1.1 "Finalità e obiettivi" del Regolamento vigente;

~ di dovere approvare il Regolamento aggiornato, ora denominato "Regolamento attuativo per la concessione di incentivi a sostegno e per lo sviluppo dell'artigianato calabrese - 2024/2026 - Modalità operative per la concessione di contributi per le operazioni di credito artigiano agevolato", allegato al presente Decreto per costituirne parte integrante e sostanziale;

~ di dover disporre la riapertura della piattaforma informatica di ricezione delle richieste di contributo dal 31/03/2025;

ATTESTATA:

~ sulla scorta dell'istruttoria effettuata dalle competenti unità operative, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e la correttezza del presente atto, a termine delle richiamate disposizioni legislative;

DATO ATTO che il presente decreto è stato espressamente formulato su proposta del Responsabile del Procedimento che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

DECRETA

La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI MODIFICARE il "Regolamento attuativo per la concessione di incentivi a sostegno e per lo sviluppo dell'artigianato calabrese - 2021/2022 - Modalità operative per la concessione di contributi per le operazioni di credito artigiano agevolato" approvato con Decreto n. 13644 del 23/12/2021:

- nelle parti, citate in narrativa, in cui si subordina l'erogazione dei contributi all'effettuazione della verifica (Comunicazione) Antimafia;
- nella parte che reca il riferimento alle risorse utilizzate, giusta paragrafo 1.1 "Finalità e obiettivi" del Regolamento vigente.

DI APPROVARE il Regolamento aggiornato, ora denominato "Regolamento attuativo per la concessione di incentivi a sostegno e per lo sviluppo dell'artigianato calabrese - 2024/2026 - Modalità operative per la concessione di contributi per le operazioni di credito artigiano agevolato", allegato al presente Decreto per costituirne parte integrante e sostanziale.

di DISPORRE la riapertura della piattaforma informatica di ricezione delle richieste di contributo dal 31/03/2025;

DI DARE ATTO che è stata assicurata adeguata informazione alle associazioni di categoria;

DI NOTIFICARE il presente Decreto a Fincalabra S.p.A. in qualità di Soggetto Gestore del "Fondo per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell'Artigianato Calabrese" e alle associazioni di categoria delle imprese artigiane.

DI DISPORRE:

~ la pubblicazione prevista dall'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;

~ la pubblicazione integrale del presente Decreto nel BURC, ai sensi della Legge Regionale 06.04.2011 n. 11 e nel sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.

DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Jeannine Mannarino

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

Maurizio Iorfida

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Paolo Pratico

(con firma digitale)

Regolamento attuativo per la concessione di incentivi a sostegno e per lo sviluppo dell'artigianato calabrese - 2024/2026 - Modalità operative per la concessione di contributi per le operazioni di credito artigiano agevolato.

Sommario

1. Finalità e risorse	2
1.1 Finalità e obiettivi	2
1.2 Forma dell'aiuto	2
2. Destinatari/beneficiari e requisiti di ammissibilità	2
2.1 Beneficiari	2
2.2 Requisiti di ammissibilità	3
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili	4
3.1 Interventi finanziabili	4
3.2 Spese ammissibili	5
3.3 Forma ed intensità del contributo	6
3.4 Cumulo	7
4. Procedure	8
4.1 Indicazioni generali sulla procedura	8
4.2 Modalità di presentazione della domanda	8
5. Obblighi	10
6. Revoca delle agevolazioni	11
7. Norma Transitoria	12

1. Finalità e risorse

1.1 Finalità e obiettivi

1. Il presente Regolamento è finalizzato all'implementazione delle risorse dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria, sottoscritto in data 16.02.2024, che contiene il Programma di intervento 220D5868, 03.01 Industria e Servizi "Fondo per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell'Artigianato Calabrese"
2. Con il presente Regolamento si intende promuovere e rilanciare l'artigianato calabrese così come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 639/2024 ed in prosecuzione di quanto già previsto dalle Delibere di Giunta Regionale n. 302/2019, n. 406/2018, n. 186/2018 e n. 580/2017, sostenendo interventi di innovazione ed ammodernamento strutturale e tecnologico delle imprese artigiane anche in termini di sostenibilità ambientale.

1.2 Forma dell'aiuto

Il presente Regolamento disciplina le modalità operative per la concessione di un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale, in conto interessi e garanzia confidi, sulla base di una procedura valutativa a sportello ex Art. 5 comma 3 del D. Lgs. n. 123/1998.

I contributi saranno concessi, **secondo l'ordine di priorità dello sportello**, nei limiti della dotazione finanziaria anno per anno disponibile.

Il Soggetto gestore **può accertare l'esistenza dei requisiti** ai fini della concessione degli aiuti previsti dal presente Regolamento **solo in presenza di fondi**, nel rispetto dell'ordine cronologico determinato dall'invio telematico della domanda. L'ultima domanda sarà finanziabile anche parzialmente nel limite delle risorse disponibili alla data di chiusura dello sportello telematico. L'esaurimento delle risorse finanziarie sarà comunicato sui siti istituzionali del Soggetto Gestore e della Regione Calabria. Le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive nel rispetto delle caratteristiche ed entità dell'aiuto di cui al presente Regolamento, al fine di aumentare l'efficacia dell'intervento finanziario tramite apposito provvedimento.

2. Destinatari/beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1 Beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane costituite anche in forma di cooperativa o consortile, con sede operativa nel territorio della Regione Calabria, ed iscritte agli albi delle imprese artigiane della Regione Calabria (Legge n. 443/85), appartenenti ai Settori riportati nell'appendice A, che abbiano stipulato con gli Istituti di Credito contratti di finanziamento per la

realizzazione di investimenti materiali e immateriali in coerenza con le destinazioni di cui al successivo paragrafo 3.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione a valere sul Fondo, gli investimenti devono essere conclusi.

2.2 Requisiti di ammissibilità

1. Il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro;
- non risultare inadempiente in riferimento ad eventuali altri finanziamenti/contributi pubblici concessi in precedenza dalla Regione Calabria anche tramite Soggetti gestori;
- essere in regola con la normativa antimafia, e quindi non devono sussistere le cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., nonché eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa interessata di cui all'art. 84 del medesimo Decreto;
- possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti del Beneficiario non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
 - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- essere regolarmente iscritto agli albi di cui alla Legge n. 443/1985.

Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in uno con la presentazione del Modulo di domanda di ammissione alle agevolazioni.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Sono interventi finanziabili:

- a) l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'ampliamento dei locali nei quali si svolge l'attività dell'impresa;
- b) riqualificazione e sostenibilità ambientale quali:
 - riduzione di ogni tipologia di rifiuto, anche tramite il contributo della propria attività alla promozione dell'economia circolare
 - efficace gestione della risorsa idrica finalizzata al risparmio dei consumi di acqua
 - contenimento del rumore e alla riduzione in generale dell'inquinamento acustico
 - investimenti materiali riguardanti la realizzazione di sistemi ed impianti che sfruttano energie pulite e rinnovabili;
- c) la realizzazione di interventi per favorire i processi di rafforzamento aziendale, di innovazione di prodotto e di processo, al fine di accrescere e qualificare la capacità produttiva, e la competitività sui mercati di riferimento;
- d) la riqualificazione dell'attività, finalizzata all'introduzione di nuovi servizi da offrire alla clientela e/o al loro potenziamento, miglioramento e/o consolidamento, anche tramite l'introduzione delle più moderne tecnologie informatiche e digitali, nonché finalizzata ad introdurre efficaci sistemi di distanziamento fisico per il contrasto alla diffusione del virus COVID19;
- e) la riqualificazione dell'attività in termini di sostenibilità ambientale;

- f) gli investimenti volti a migliorare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro anche mediante la *information security* ed il telecontrollo.

3.2 Spese ammissibili

Le spese ammissibili attengono a:

- a) opere murarie ed accessorie (impianti termici, idrici, elettrici, areazione, climatizzazione, antifurto, antincendio, etc.);
- b) acquisto macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi ed usati, posti al servizio dell'impresa e strettamente connessi all'attività;
- c) acquisto di mezzi targati, nuovi ed usati, purché strettamente funzionali al ciclo produttivo e immatricolati come autoveicoli ad uso commerciale;
- d) acquisto di hardware, software e spese per la realizzazione di siti web anche per *e-commerce*;
- e) costi di investimenti immateriali: licenze, *know-how* o altre forme di proprietà intellettuale;
- f) spese per l'acquisto di scorte di magazzino (materie prime e prodotti finiti);
- g) spese per garanzie fornite dai Confidi.

Le spese ammissibili si intendono al netto dell'IVA (salvo che la stessa non rappresenti un costo non recuperabile).

Le voci di spesa di cui alla lettera a), sono riconosciute nel limite massimo del 30% dell'investimento complessivo ritenuto ammissibile dal Soggetto gestore.

Le voci di spesa di cui alla lettera a) sono agevolabili solo se presentate congiuntamente alle voci di spesa di cui alla lettera b).

I beni di cui alle lettere c) e d), qualora si tratti di beni usati, sono ammissibili a condizione che la prima vendita non sia risalente a più di 5 anni dalla data dell'invio telematico della domanda e risultino rispettate tutte le condizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22.

La misura di aiuto viene concessa nella forma di contributo in conto capitale, altresì di contributo in conto interessi da riconoscere in forma attualizzata per tutta la durata del finanziamento concesso da Istituti bancari.

Sono esclusi dagli interventi agevolativi i finanziamenti di importo inferiore a **10.000,00 €**.

1. **Non saranno comunque ammessi alle agevolazioni i titoli di spesa: regolati per contanti e/o di importo inferiore a 500,00 €, IVA esclusa.**
2. **Non sono comunque ammissibili:**
 - i. le spese per acquisto di immobili e terreni;
 - ii. le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o con la formula del contratto "chiavi in mano";

- iii. spese per *smartphone*, *tablet* ed altri beni che, per loro natura, si prestano ad un uso ordinario al di fuori dell'attività economica nel cui ambito deve essere realizzato il progetto agevolato;
- iv. spese per autovetture, fuoristrada e *SUV* anche se con destinazione promiscua;
- v. la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte.

La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale dal Soggetto presentatore; in quest'ultimo caso, il Soggetto presentatore dovrà preventivamente stampigliare sull'originale la seguente dicitura: "Spesa finanziata in tutto o in parte con credito agevolato dalla Regione Calabria ai sensi delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 139/2021, n. 302/2019, n. 406/2018, n. 186/2018 e n. 580/2017" unitamente alla denominazione del Soggetto gestore.

La documentazione di spesa dovrà avere una data successiva o uguale alla data di valuta o a quella dell'erogazione del finanziamento bancario e/o comunque a quella più favorevole per l'impresa richiedente. La stessa documentazione non potrà comunque recare una data superiore a 8 mesi dalla data di erogazione del finanziamento bancario.

Le spese per il reintegro delle scorte potranno anche essere antecedenti alla predetta data nel limite massimo dei 10 mesi precedenti. Nel solo caso di rendicontazione di fatture di acconto, il suddetto titolo è ammissibile anche se antecedente alla data di valuta o a quella dell'erogazione del finanziamento bancario purché sia stato emesso nei 60 giorni precedenti la data di valuta o di erogazione di finanziamento bancario.

3.3 Forma ed intensità del contributo

1. Gli aiuti sono concessi nella forma di **contributo in conto capitale ed in conto interessi**.
2. **L'intensità dell'aiuto concedibile** per la quota del programma di investimento relativa all'acquisto di beni di cui alle lettere b) d) e) quale contributo in conto capitale in relazione alle spese ammissibili è pari al **65%** nel caso in cui il soggetto proponente non abbia usufruito o non intenda usufruire del credito di imposta.
3. Qualora il soggetto proponente eserciti "*l'opzione credito di imposta*", è concedibile un contributo a fondo perduto in conto capitale, per un'intensità di aiuto pari al 20%.
4. Il contributo in conto interessi è determinato nella misura massima del 4% e, in ogni caso, non superiore al TAN applicato dalla Banca. Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso di interesse ed alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti, possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di 6 mesi per tutte le tipologie di investimento.

Il contributo in conto interessi, verrà calcolato sul 100% del finanziamento bancario erogato per la realizzazione dell'investimento ammissibile e comunque nel minore importo di quanto effettivamente realizzato e, qualunque sia la durata stabilita dalla banca, nel limite massimo di:

- 7 anni, per le spese di cui alle lettere a), d), e) f)
- 5 anni per le spese di cui alla lettera g)

del paragrafo 3.2.

Il contributo in conto interessi sarà riconosciuto in forma attualizzata adottando quale tasso di attualizzazione il tasso di riferimento periodicamente fissato dalla Commissione Europea.

Il contributo in conto interessi sarà riconosciuto ai soli investimenti in capitale circolante.

Le spese per investimenti ed i relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro 8 mesi, decorrenti dalla data di erogazione del finanziamento.

5. Per gli investimenti di cui **alle lettere a), b), c), d), e)** del paragrafo 3.2, **l'importo massimo del finanziamento ammissibile, non potrà essere superiore a 70.000,00 €.**
6. Per le spese per l'acquisto di scorte di magazzino di cui alla **lettera f)**, **l'importo massimo del finanziamento ammissibile non potrà essere superiore a 35.000,00 €**, non ripetibile nell'arco dei 24 mesi a decorrere dalla delibera del finanziamento ammesso al contributo.
7. Sarà inoltre riconosciuto un contributo per le spese relative all'eventuale costo della garanzia rilasciata dai Confidi nella misura massima di seguito indicata o comunque nel minore importo effettivamente sostenuto:
 - 1.000,00 € da calcolare sul finanziamento bancario per finanziamenti fino a 40.000,00 €;
 - 1.500,00 € da calcolare sul finanziamento bancario per finanziamenti maggiori di 40.000,00 €.

Il finanziamento bancario deliberato ed erogato dalla banca, sulla base del quale il Soggetto gestore calcolerà il contributo in c/interessi e quello in c/capitale, potrà raggiungere il 100% dell'investimento (valore da considerare al netto di IVA) ritenuto ammissibile secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

3.4 Cumulo

Il contributo non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario "*de minimis*" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013. L'importo complessivo dell'agevolazione concessa non potrà eccedere su un periodo di tre esercizi finanziari il massimale di 200.000 € (ovvero 100.000 € per i soggetti che operano nel settore dei trasporti di merci su strada per conto terzi). I proponenti dovranno fornire informazioni complete relative a qualsiasi altro aiuto «*de minimis*» ottenuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso nel rispetto del principio del divieto di cumulo delle agevolazioni.

Ai fini della verifica del cumulo, si fa riferimento alla definizione di “impresa unica”.¹

4. Procedure

4.1 Indicazioni generali sulla procedura

Le attività relative alla ricezione e valutazione delle domande, alla concessione e revoca dei contributi, nonché le attività relative alla gestione finanziaria, comprensiva delle erogazioni ai beneficiari, dei controlli amministrativi, fisico-tecnici ed economico finanziari sono svolte dal Settore 1 del Dipartimento “Sviluppo Economico e Attrattori Culturali”, che si avvarrà per l’espletamento delle suddette attività di Fincalabra S.p.A., Società *in house* interamente partecipata dalla Regione Calabria, in qualità di Soggetto Gestore.

4.2 Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni, compilate dal Soggetto presentatore (Istituti di Credito/Associazioni di Categoria accreditati e presenti al seguente link <http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/379/fondo-artigianato.html>) secondo il modulo di domanda messo a disposizione dal Soggetto Gestore sul proprio sito internet e su quello della Regione Calabria, devono essere inviate dallo stesso soggetto presentatore, utilizzando la piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale www.calabriaeuropa.regione.calabria.it/fondoartigianato, entro 9 mesi dall’erogazione del finanziamento.
2. La domanda è resa nella forma dell’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.
3. Il modulo di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone deve essere firmato, pena la NON Ammissione dal soggetto richiedente il contributo e controfirmato dal Soggetto presentatore.
4. Il Soggetto gestore rilascia al Soggetto presentatore ricevuta riportante data e ora di presentazione telematica e numero di posizione assegnato alla richiesta.

Alla domanda di ammissione alle agevolazioni dovrà essere allegata:

¹ Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, per «impresa unica» s’intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

- autocertificazione relativa all'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
- autocertificazione "*de minimis*";
- copia del contratto di finanziamento con relativo piano di ammortamento debitamente sottoscritto dalla banca e dall'impresa;
- copia di un documento di identità;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/2000 "opzione credito imposta" per nuovi investimenti;
- documentazione di spesa di cui al paragrafo 3.2) in particolare:
 1. fatture quietanzate o altri titoli di spesa equivalenti rilasciati dal fornitore;
 2. bonifici bancari o altri titoli di pagamento tracciabili su conti correnti bancari/postali relativi a tutte le voci di spesa per le quali si chiede l'agevolazione.
 3. **Per gli investimenti di cui al paragrafo 3.2, lettera a), la predetta documentazione di cui ai precedenti punti deve essere integrata da:**
 - autorizzazioni comunali o altri titoli abilitativi, ove previsti dalla vigente normativa in materia;
 - titolo di proprietà del bene immobile o altro titolo comprovante la piena disponibilità del bene per l'intera durata dell'agevolazione;
 - nel caso di opere murarie con destinazione promiscua i costi devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività artigiana; tale circostanza dovrà risultare attestata da perizia sottoscritta da un tecnico abilitato;
 - dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.
 4. **Per le voci di spesa di cui al paragrafo 3.2, lettere c) d) e) f) la predetta documentazione di cui ai precedenti punti deve essere integrata:**
 - nel caso di **acquisto macchine e attrezzature nuove di fabbrica** tale condizione deve essere chiaramente indicata nella fattura di acquisto o da attestazione rilasciata dal soggetto venditore;
 - **nel caso di macchine e/o attrezzature usate** è necessario:
 - a) acquisire una dichiarazione, rilasciata dal venditore, attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi cinque anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo;
 - b) attestare che il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di

mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;

- c) attestare che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

5. Per l'accesso alla garanzia deve essere allegata documentazione probatoria rilasciata dal Confidi relativa al costo sostenuto.

6. Altra modulistica prevista dal presente Regolamento.

La domanda di ammissione alle agevolazioni, se completa e corredata della necessaria documentazione, viene esaminata, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione telematica, dal Soggetto Gestore.

In caso di documentazione incompleta o insufficiente, le integrazioni e/o i chiarimenti saranno richiesti e dovranno essere trasmessi, mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo fondoartigiani.fincalabra@pec.it, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta del Soggetto gestore. La mancata trasmissione di parte della documentazione prevista consentirà al Soggetto gestore di procedere all'esame delle domande con ordine di priorità successiva.

Il contributo viene concesso con Decreto del Dipartimento competente nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione, ovvero a completamento delle verifiche propedeutiche alla concessione (Verifica della Regolarità Contributiva).

Il contributo sarà erogato dal Soggetto Gestore entro 15 giorni dall'avvenuta notifica del Decreto di autorizzazione all'erogazione approvato dalla Regione e dalla effettiva disponibilità di risorse finanziarie derivanti dai trasferimenti eseguiti dalla Regione Calabria a favore di Fincalabra Spa sul conto corrente dedicato acceso per la gestione delle liquidazioni a favore di beneficiari dei contributi in oggetto, e comunque nel limite delle risorse finanziarie disponibili, ovvero a completamento delle verifiche propedeutiche all'erogazione (oltre alla Verifica art. 48 bis del D.P.R. 602/73 ove previsto, Verifica della Regolarità Contributiva qualora decaduta di validità).

5. Obblighi

1. La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene oggetto del finanziamento deve essere mantenuta per tutta la durata del finanziamento bancario sotto pena di revoca.
2. Il Soggetto presentatore ha l'obbligo di portare a conoscenza delle imprese che richiedono l'ammissione alle agevolazioni le presenti disposizioni operative.
3. In ogni caso il Soggetto beneficiario e il Soggetto presentatore, hanno l'obbligo di informare, ciascuno per le proprie competenze, sempre per il tramite del soggetto presentatore, il Soggetto gestore a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo fondoartigiani.fincalabra@pec.it, in merito ad

eventuali cause che determinano la decadenza parziale o totale del diritto all'agevolazione concessa entro il termine di 30 giorni, quali:

- cessazione dell'attività; - cessazione della destinazione aziendale del/i bene/i finanziati;
 - anticipata estinzione del finanziamento (revoca parziale);
 - risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento;
 - mancata esecuzione del piano di rimborso del finanziamento (almeno tre rate consecutive);
 - revoca del finanziamento per cause addebitabili al Soggetto beneficiario.
4. Con cadenza semestrale il Soggetto gestore ha l'obbligo di verificare per il tramite del Soggetto presentatore la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto all'agevolazione connesse al finanziamento.
5. Il Soggetto gestore rende sempre disponibile l'accesso alla Piattaforma informatica (sportello telematico) al Dipartimento competente ed invia gli elenchi delle imprese agevolate e dei contributi concessi e i dati e le elaborazioni statistiche necessarie a consentire di svolgere il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle agevolazioni concesse unitamente all'esito di tutte le attività di verifica effettuate per il tramite del soggetto presentatore.

È istituito presso il competente Dipartimento della Regione Calabria un Comitato di Coordinamento, costituito da sei componenti, di cui tre designati dalle Associazioni di Categoria abilitate alla presentazione delle domande, uno designato dal Soggetto Gestore tra i suoi dirigenti o funzionari e due composti da dirigenti o funzionari regionali. Il Comitato di Coordinamento provvede a monitorare le attività svolte e a verificare il raggiungimento degli obiettivi.

6. Revoca delle agevolazioni

L'Amministrazione regionale, con il supporto del Soggetto gestore, potrà tramite verifiche in loco in ogni tempo accertare direttamente presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso al contributo.

In caso di mancato o parziale adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, il contributo sarà revocato totalmente o parzialmente.

Il contributo potrà inoltre, essere revocato in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa al Soggetto gestore, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 punti percentuali

per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti si provvede secondo le modalità di legge.

Al recupero delle somme dovute dai beneficiari a seguito di revoca procederà, direttamente la Regione Calabria mediante ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. 14 aprile n. 1910, n. 639 e s.m.i. e dell'art. 40 *bis* L.R. del 23 marzo, n. 2.

7. Norma Transitoria

Dalla data di sospensione del termine di presentazione delle domande di agevolazione (15.11.2021) sono sospesi i termini per la presentazione delle domande di agevolazione. La decorrenza del termine riprenderà dalla data della messa a disposizione della piattaforma informatica.